

CAMERA DEI DEPUTATI N. 599

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARAMUCCI GUAITINI, ANIASI, GUALANDI,
LODI FAUSTINI FUSTINI, CONTI, FILIPPINI**

Presentata il 5 ottobre 1983

**Aumento del contributo a favore della casa di riposo per
musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » di Milano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la passata legislatura presso le Commissioni interni e bilancio della Camera dei deputati s'iniziò la discussione intorno alla presente proposta di legge che il gruppo comunista ripropone anche in questa legislatura. La lentezza dei lavori parlamentari, e successivamente lo scioglimento anticipato delle Camere, impedirono di trovare una soluzione fattiva alla necessità di concedere un aumento di contribuzione a favore della casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » di Milano e di quella per artisti drammatici, di Bologna, per cui il problema rimane a tutt'oggi aperto.

Riteniamo utile, al riguardo, riassumere un tratto di storia che interessa i suddetti istituti, soprattutto per ciò che concerne una serie di impegni, presi al riguardo dai passati Governi.

Nel 1952, a conclusione delle commemorazioni per il primo cinquantenario del-

la morte di Verdi e nella previsione di una ormai non lontana cessazione dei diritti di autore sulle sue opere, il Governo predisponne un disegno di legge emanato il 7 aprile 1954, n. 100, per la corresponsione a favore della Casa di riposo per musicisti di un contributo annuo di lire 20 milioni.

Nella relazione al disegno di legge veniva espressamente ricordato che, cessando i diritti d'autore sulle opere verdiane con la loro caduta in pubblico dominio, gli stessi si sarebbero trasformati in diritti demaniali a beneficio dell'Erario. E ricordato altresì che l'istituendo contributo (sempre alimentato da proventi, sotto diversa forma, delle opere di Verdi) avrebbe consentito alla Casa di riposo per musicisti per il momento « di accumulare una piccola riserva patrimoniale », e successivamente, all'atto dell'estinzione dei diritti d'autore, di poter contare su « una integrazione adeguata al suo bilancio di gestione », la relazione così concludeva:

« Tali essendo lo scopo e l'ideale significato del provvedimento, si ha fiducia che il Parlamento nazionale darà la sua ambita approvazione al disegno di legge, che vuole onorare in Verdi, nella solenne ricorrenza, non solo il creatore di emozioni artistiche impareggiabili, ma l'Uomo e l'Italiano nella sua più alta e nobile espressione ».

Alla vigilia della scadenza delle proroghe concesse alla protezione delle opere che avrebbero dovuto cadere in dominio pubblico dopo la seconda guerra mondiale, con legge 23 dicembre 1962, n. 1752, veniva, poi, disposto l'aumento da 20 a 70 milioni di lire, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, del contributo a favore dell'Istituzione verdiana. Nel provvedimento si specificava che « alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con un'aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi ».

È importante sottolineare, nei due provvedimenti legislativi illustrati, che il contributo statale veniva espressamente considerato come sostitutivo dei diritti d'autore in via d'estinzione, e che anzi, nella legge del 1962, si dava atto che il contributo, pur aumentato, rappresentava soltanto « un'aliquota del gettito del diritto demaniale ».

In verità, i diritti d'autore incassati dalla Casa di riposo per musicisti passavano da lire 73.160.283 nel 1961, prima della caduta in dominio pubblico di quelli relativi alla maggior parte delle opere di Verdi, a lire 21.172.616, nel 1965, quando furono incassati ancora degli arretrati relativi alle opere prodotte con la collaborazione di Arrigo Boito, per cessare completamente dopo il 1976. Anche se non è agevole rapportare l'incremento dei proventi dei diritti d'autore al tasso d'inflazione, si può osservare che, se i diritti d'autore incassati dalla Fondazione verdiana non fossero caduti in dominio pubblico ed avessero subito variazioni atte a compensare la svalutazione subita dalla lira, il loro importo, nel 1978, avrebbe raggiunto i 275 milioni di lire.

Con l'estinzione del diritto patrimoniale e la caduta dell'opera in dominio pubblico, l'utilizzazione della stessa comporta, com'è noto, la corresponsione allo Stato del cosiddetto diritto demaniale.

Per quanto riguarda la rappresentazione e l'esecuzione delle opere di pubblico spettacolo e musicali, tale diritto è dovuto nella misura del 5 per cento sugli incassi lordi dell'opera. Si può quindi ritenere che, per effetto dell'aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti teatrali oltre che per le maggiori diffusioni radiotelevisive e meccaniche in genere, l'introito dei diritti demaniali relativi alle opere di Giuseppe Verdi, che sono fra le più rappresentate e trasmesse, abbia subito, dal 1963 ad oggi, un sensibile aumento. Del resto, le entrate previste nel bilancio dello Stato per il diritto del 5 per cento sull'introito della rappresentazione ed esecuzione di tutte le opere adatte a pubblico spettacolo e musicali di pubblico dominio sono passate da 130 milioni, nel bilancio 1962-63, a 2 miliardi di lire, nel bilancio 1978.

Per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria dell'ente, premesso che l'attuale patrimonio è costituito dai cespiti immobiliari e mobiliari nei quali vennero, via via, investiti gli avanzi economici realizzati negli anni in cui la Casa fruiva dei diritti d'autore sulle opere verdiane, nonché dai proventi di donazioni, eredità e legati di ammiratori italiani e stranieri, si può aggiungere che le rendite dell'ente constano di:

a) entrate patrimoniali, fra le quali occupano un posto di rilievo gli affitti dei beni immobili, per anni rimasti pressoché invariati e, ora, suscettibili di lievi e dilazionati incrementi per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativa alla disciplina delle locazioni urbane;

b) contributi degli ospiti, soggetti a rivalutazione annuale, peraltro contenuta, a seguito dell'aumento delle pensioni;

c) contributo dello Stato sostitutivo dei diritti d'autore scaduti, rimasto inva-

riato nella misura di 70 milioni annui fissata con la citata legge 23 dicembre 1962, n. 1752.

A fronte di queste rendite costanti o suscettibili, come si è detto, solo di contenute rivalutazioni, le spese (patrimoniali, generali e di assistenza) registrano, ogni anno, sensibili incrementi in relazione all'elevato tasso d'inflazione, senza che l'ente possa fruire di alcun particolare sgravio fiscale o tariffario.

In particolare le spese effettive sono passate, nel periodo 1963-1978, da 141 milioni 728.000 a 433.404.000, con un incremento del 205,80 per cento e sono previste, nel 1979, in 503.668.000.

L'incremento annuale delle stesse spese segue, mantenendosi leggermente inferiore, le variazioni dell'indice del costo della vita. Se si considera che le entrate effettive, senza tener conto del contributo statale, sono aumentate nello stesso periodo 1963-1978 di circa 140 milioni di lire, si può concludere che il contributo dello Stato, che nel 1963 era stato fissato in 70 milioni, dovrebbe ora raggiungere almeno i 200 milioni di lire per assicurare il pareggio del bilancio dell'ente (cifra — si rileva — comunque inferiore a quella effettivamente incassata dallo Stato a titolo di diritto demaniale).

In effetti, il preventivo 1979 approvato dal consiglio di amministrazione della Fondazione verdiana e del quale l'autorità tutoria ha preso atto nulla avendo da osservare al riguardo, pur tenendo conto di un contributo statale di circa 20 milioni (per il primo trimestre), ha evidenziato un disavanzo economico di lire 150 milioni. La difficile situazione economico-finanziaria dell'ente ha imposto il rinvio di alcune spese anche necessarie, come quelle relative alla manutenzione di parte del patrimonio immobiliare.

Il problema dell'adeguamento del contributo statale corrisposto alla Casa di riposo per musicisti, a seguito della caduta in dominio pubblico dei diritti d'autore di Verdi, era già stato posto nel gennaio 1975, dopo la cessazione dei diritti rela-

tivi alle ultime due opere del Maestro, con un'istanza diretta alla direzione generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella risposta, in data 22 marzo 1975, della stessa direzione generale, pur rilevando la difficoltà di prevedere un ulteriore prelievo dai proventi del cosiddetto diritto demaniale, in aggiunta a quello allora in vigore di 230 milioni (di cui 70 a favore della Casa di riposo per musicisti), si riconosceva l'esigenza di « risolvere in modo adeguato e non più provvisorio il grave problema del finanziamento della Casa di riposo G. Verdi » e si definiva il richiesto aumento del contributo una « erogazione a favore di una benemerita e nobilissima categoria di ex-lavoratori dello spettacolo effettuata [...] attingendo ai proventi dell'utilizzazione di opere dell'ingegno, ancorché di pubblico dominio, di autori drammatici e compositori italiani del passato ». Seguiva una nota, in data 11 aprile 1975, del Ministro del turismo e dello spettacolo il quale, richiamandosi al problema sottopostogli dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, esprimeva il proposito di « promuovere le opportune iniziative legislative, d'intesa con i dicasteri finanziari ». Tra il settembre 1975 ed il giugno 1976 pervenivano altre comunicazioni dello stesso Ministro, dalle quali si apprendeva che, non potendosi reperire nuovi e maggiori fondi, era stato previsto un intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio e predisposto, all'uopo, un disegno di legge. Lo schema di provvedimento prevedeva:

a) l'elevazione da 200 a 450 milioni di lire del fondo speciale di cui all'articolo 40, comma primo, della legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) la destinazione di una somma di lire 50 milioni, prelevata da detto fondo speciale, per aumentare il contributo a favore della Casa di riposo per musicisti. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge si poteva, fra l'altro, leg-

gere che la Casa Verdi « ha il preciso scopo di consentire a coloro che abbiano speso la propria vita nel culto dell'arte musicale, di trascorrere una serena vecchiaia in un ambiente accogliente ». Richiamata, poi, la corresponsione a favore dell'ente di sovvenzioni statali ai sensi della legge 23 dicembre 1962, n. 1752, ammontanti a 70 milioni di lire, la stessa relazione precisava che « tale cifra risulta allo stato del tutto inadeguata, soprattutto in relazione al ridursi ed al venir meno di altre fonti di finanziamento, costituite tra l'altro dai diritti d'autore verdiani ». Negli ultimi mesi del 1976 si aveva uno scambio di note fra il Ministero del tesoro, che aveva sostenuto l'opportunità di considerare la questione nel contesto dell'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici, ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, che aveva fatto rilevare come la Casa di riposo per musicisti non rientrasse nello ambito di applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, mentre, per altro verso, il contributo previsto non comportava maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Da ultimo il Ministero del tesoro aveva sostenuto che il fondo speciale di cui all'articolo 40, comma primo, della legge 14 agosto 1967, n. 800, essendo destinato a scopi specifici, non risultava idoneo quale fonte di finanziamento per la copertura del contributo aggiuntivo a favore della Casa di riposo per musicisti.

La crisi di governo intervenuta dopo questo scambio di note e l'imminente conclusione dei lavori della Commissione Giannini, incaricata di predisporre gli schemi dei decreti di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, concorrevano a determinare l'accantonamento della questione. Seguiva la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l'inizio della procedura di accertamento circa la natura giuridica e le funzioni svolte dall'ente: senza ulteriormente immorare su tale fase, che non ha in questa sede diretto rilievo, basterà ricordare che, per effetto dell'arti-

colo 1-septies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 (nel testo introdotto dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641), e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la Casa di riposo è stata sottratta all'estinzione ed alla procedura di trasferimento e confermata quale istituzione autonoma.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, dichiarando la non assoggettabilità dell'ente alla menzionata procedura ed assicurandone quindi la sopravvivenza, ha pure confermato, per altro, il contributo statale istituito con la legge 23 dicembre 1962, n. 1752.

Onorevoli colleghi, da quanto precede si ripropone quindi, ed in termini viepiù aggravati dall'accentuato incremento del costo della vita, il problema di un sostanziale adeguamento del contributo a favore della Casa Verdi. Del resto, come si è già rilevato, anche il cosiddetto diritto demaniale, dal quale viene attinto il contributo a favore dell'istituzione verdiana, ha subito, dal 1963, un sensibilissimo aumento.

La soluzione dell'accennato problema può avvenire elevando il contributo statale, sostitutivo dei diritti d'autore scaduti, per il 1979, ad almeno 250 milioni di lire, con periodico aggiornamento in relazione alle variazioni degli indici del costo della vita.

Tale soluzione risulterebbe aderente agli intendimenti del sommo maestro, il quale volle e prevede che l'Istituto da lui fondato dovesse funzionare. La Casa di riposo, in effetti, ha avuto, fino al termine degli anni '50, una esemplare vita economico-finanziaria, riuscendo a ben svolgere i propri compiti istituzionali quasi esclusivamente con i proventi dei diritti d'autore (ed anzi incrementando il patrimonio): soltanto la caduta in pubblico dominio delle opere del fondatore, i cui proventi sono stati sostituiti da un contributo statale via via più inadeguato, hanno costretto l'ente a dibattersi in difficoltà non indifferenti.

Con l'intento di far perdurare con efficacia l'idea del fondatore si richiede lo aumento del contributo statale.

La Casa di riposo « Lyda Borelli » per artisti drammatici italiani accoglie anziani operatori teatrali, provenienti da tutta Italia e fin dal 1917 fu eretta in ente morale.

Per la costruzione della sede, fu scelta la città di Bologna, allora centro nazionale del teatro di prosa. Il comune di Bologna donò il terreno. La costruzione avvenne gradualmente, attraverso donazioni e terminò nel 1934, assumendo la configurazione e la struttura attuale.

Lo Stato erogò un contributo annuo di lire 15.000.000, elevato con legge 5 mar-

zo 1957, n. 38 a lire 30.000.000. Da quella data non è intervenuto più alcun aumento, mentre le necessità ed i bisogni di questo istituto, il cui bilancio consuntivo per il 1982 è di circa 162 milioni di lire e quello preventivo per il 1983 è di circa 236 milioni di lire, sono crescenti. La necessità di un aumento di contribuzione statale è, pertanto, oggettiva.

Auspichiamo, dunque, che la presente proposta di legge possa ritrovare largo consenso tra i gruppi parlamentari, nonché attenzione e disponibilità da parte del Governo, al fine di un celere *iter* e di una sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 è corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione Giuseppe Verdi) di Milano, in aggiunta alla somma di lire 70 milioni, prevista dalle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, un ulteriore contributo annuo di lire 200 milioni.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 è corrisposto alla Casa di riposo per artisti drammatici italiani « Lyda Borelli » di Bologna, in aggiunta alla somma di lire 30 milioni di cui alla legge 5 marzo 1957, n. 38, un ulteriore contributo annuo di lire 100 milioni.

ART. 3.

I contributi complessivi di lire 270 milioni e di lire 130 milioni di cui ai precedenti articoli sono soggetti ad aggiornamento annuale in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le ulteriori occorrenti variazioni di bilancio.